

PERIODICA

DE RE CANONICA

2022 - VOLUME 111 - FASCICOLO 2



G. PAOLO MONTINI

I DIRITTI DEI FEDELI DI FRONTE ALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA
CHE PROCEDE PER VIE DI FATTO

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - ROMA



Pontificia Università Gregoriana
Pontificio Istituto Biblico

I DIRITTI DEI FEDELI DI FRONTE ALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA CHE PROCEDE PER VIE DI FATTO

COMMENTO ALLE DECISIONI DELLA SEGNATURA APOSTOLICA NELLA CAUSA PROT. N. 53235/17 CA

È da poco più di trent'anni che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è stato chiamato a rispondere alle sempre più numerose domande di giustizia di fedeli che dubitavano della legittimità delle decisioni dei loro vescovi che procedevano con frequenza sempre maggiore alla riduzione ad uso profano di chiese¹.

¹ La prima decisione richiesta in questo ambito risale alla famosa causa *Demolitionis ecclesiae*, prot. n. 17447/85 CA, decisa con un decreto definitivo *coram* Castillo Lara il 21 novembre 1987, pubblicato in *Communicationes* 20 (1988) 88-94 e in altre riviste, e tradotto in inglese in W.L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official Latin with English Translation*, Montréal 2011, 447-460, in francese in *Proceedings of Canon Law Society of America* 57 (1995) 422-425 e in italiano in G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, Romae 2015, 358-363.

Per l'elenco delle decisioni della Segnatura Apostolica pubblicate in questo ambito fino al 2014 cf. G.P. MONTINI, «La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni», *Quaderni di diritto ecclesiale* 29 (2016) 38-39, nt. 3.

Per la frequenza di queste cause in Segnatura Apostolica cf. i volumi annuali de *L'attività della Santa Sede* nonché il sito iuscangreg.it alla voce *Segnatura Apostolica*.

In questi trent'anni la giurisprudenza della Segnatura Apostolica si è costantemente evoluta e si è evoluta in senso garantistico, ossia verso un sempre maggiore rispetto dei diritti dei fedeli, entro i limiti imposti dalla legge.

Si è così passati, per esempio, dalla primitiva negazione della legittimazione attiva dei fedeli nelle cause di riduzione della chiesa ad uso profano (ossia dalla negazione del diritto a ricorrere in materia)² al riconoscimento di questa facoltà ad ogni appartenente alla parrocchia³.

Solo chi è munito di pregiudizi — che si avvalgono della impossibilità o della pigrizia a documentarsi in una materia comunque, si deve riconoscere, complessa — può sentenziare circa i limiti della giustizia amministrativa canonica, del contenzioso amministrativo in specie, e circa l'immobilismo della autorità ecclesiastica nel campo.

La sentenza definitiva che qui si commenta (con i decreti che l'hanno preceduta) documenta un recente ulteriore passo in avanti della giurisprudenza della Segnatura Apostolica in tema di ricorsi avverso la riduzione ad uso profano di chiese.

1. La vicenda processuale

Il caso che è presentato nelle tre decisioni della Segnatura Apostolica si sviluppa in un arco temporale di cinque anni, dal 2015 quando l'Ordinario annuncia con lettera

² Cf., per esempio, SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL [= SSAT], decreto definitivo in una *Demolitionis ecclesiae paroecialis, coram* Rossi, 21 maggio 1988, prot. n. 17914/86 CA, nn. 17-22, ora pubblicato e corredato di traduzione in italiano in *Ius Ecclesiae* 33 (2021) 623-634, con il commento di J. CANOSA, «L'impugnazione del decreto di demolizione di una chiesa parrocchiale da parte di un gruppo di fedeli. Commento al decreto definitivo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica prot. n. 17914/86 CA, del 21 maggio 1988», *ibid.*, 635-648.

³ Un *revirement* definitivo si ebbe con due sentenze definitive *coram* Fagiolo del 20 giugno 1992, prot. n. 22036/90 CA, e del 16 gennaio 1993, prot. n. 21883/90 CA.

circolare, assieme alla soppressione di altre parrocchie, la soppressione della parrocchia personale X, la sua unione con altre due parrocchie, la denominazione della parrocchia che ne risulta e la sua erezione, al 2020 quando si ordina la notificazione della sentenza definitiva della Segnatura Apostolica che è favorevole al ricorrente.

L'Ordinario che dispone la soppressione della parrocchia X nella menzionata lettera circolare disponeva solo che la nuova parrocchia avrebbe avuto quale chiesa parrocchiale quella della parrocchia soppressa W.

Alcuni parrocchiani si rivolgono tempestivamente, il 22 novembre 2015, alla Congregazione per il Clero, competente in materia, che il 9 dicembre 2015 respinge il ricorso, ammonendo che il ricorso gerarchico deve essere preceduto dalla rimostranza (cf. can. 1734), ossia dalla previa richiesta all'Ordinario di revocare o emendare la sua decisione, espressa nel caso nella lettera circolare.

Dopo alcuni mesi, ossia il 15 settembre 2016, il ricorrente si rivolge all'Ordinario con la richiesta di riaprire la chiesa X, chiesa parrocchiale della soppressa parrocchia X. L'Ordinario non risponde alla richiesta e di conseguenza il ricorrente il 24 ottobre 2016 si rivolge alla Congregazione per il Clero in merito alla chiusura della chiesa X ritenendola illegittima e chiedendone quindi la riapertura.

La Congregazione per il Clero il 19 dicembre 2016 si limita a confermare la risposta già data il 9 dicembre 2015, ossia che il ricorso gerarchico avverso la decisione presa dall'Ordinario nella lettera circolare del 25 settembre 2015 doveva essere preceduto dalla rimostranza e che ora i termini stabiliti dal diritto per il ricorso erano ormai spirati.

Il 28 dicembre 2016 il ricorrente spiega alla Congregazione per il Clero che si tratta di un ricorso avente ad oggetto l'inerzia ossia il silenzio dell'Ordinario sulla chiusura e richiesta di riapertura della chiesa X.

Il 4 marzo 2017 la Congregazione del Clero, di fronte all'insistenza del ricorrente per una risposta, esplicita che

non può che confermare la risposta negativa del 19 dicembre 2016, che a sua volta confermava la risposta negativa del 9 dicembre 2015, secondo la quale il ricorso doveva ritenersi fuori termini rispetto alla decisione della lettera circolare del 25 settembre 2015, sia quanto alla soppressione della parrocchia X sia quanto alla riduzione ad uso profano della chiesa X.

Avverso questa risposta della Congregazione il ricorrente si rivolgeva quindi alla Segnatura Apostolica.

La prima reazione della Segnatura Apostolica fu, il 26 ottobre 2017, il rigetto *in limine* del ricorso, intestato *Reductionis ecclesiae X in usum profanum*, sulla base di un ragionamento molto semplice: né il ricorrente né la Congregazione hanno esibito l'atto con il quale l'Ordinario ha deciso la riduzione della chiesa X ad uso profano. In mancanza della decisione dell'Ordinario non vi è materia per un ricorso gerarchico, quindi non si è formato il silenzio o l'inerzia della Congregazione e non vi è infine ricorso alla Segnatura Apostolica.

Il ricorso è perciò rigettato *in limine* per mancanza del presupposto, ossia manca l'atto amministrativo contro il quale il ricorso, appunto, si può effettuare.

Il decreto di rigetto si premura di ricordare che il ricorrente, una volta che il decreto di riduzione ad uso profano della chiesa X sarà emanato e comunque sarà notificato, egli potrà esercitare il suo diritto di ricorso.

Il ricorrente insoddisfatto della decisione della Segnatura Apostolica che lo poneva in una situazione di stallo — ossia la chiesa X è chiusa e potrai ricorrere se e quando ci sarà un decreto — ricorre contro il rigetto *in limine* al Congresso.

Dopo pochi mesi, il 1° giugno 2018, il Congresso riesamina tutta la questione, sempre sotto la *inscriptio Reductionis ecclesiae X in usum profanum*, e anzitutto conferma il rigetto *in limine* perché non c'è o non è stato notificato alcun decreto di riduzione della chiesa X ad uso profano.

Nello stesso tempo il medesimo Congresso annota che, proprio a partire dalla ragione del rigetto *in limine*, ossia che non è mai stata decisa legittimamente, ossia con decreto, la riduzione della chiesa X ad uso profano, si configura come legittima la successiva serie di ricorsi effettuata dal ricorrente, avente ad oggetto la riapertura della chiesa X: se, infatti, la chiesa non è mai stata legittimamente chiusa, ne è richiesta legittimamente la apertura. E il decreto del Congresso annota puntigliosamente la sequela legittima dei ricorsi sulla (ri)apertura: la *petitio* del 15 settembre 2016 all'Ordinario (che è da ritenersi *legitime proposita* perché la chiusura di fatto della chiesa è sì incominciata il 1° gennaio 2016, ma la chiusura della chiesa è uno stato permanente e si può sempre chiedere legittimamente la sua interruzione); il silenzio dell'Ordinario per tre mesi; il ricorso gerarchico del 28 dicembre 2016 alla Congregazione per il Clero contro il silenzio dell'Ordinario; il silenzio della medesima Congregazione per tre mesi; il ricorso alla Segnatura Apostolica del 22 maggio 2017 contro il silenzio della Congregazione per il Clero.

Il Congresso decide quindi di ammettere alla discussione di fronte al Collegio dei Giudici il ricorso, che ora si iscriverà secondo il suo appropriato oggetto *Ecclesiae X adaperiendae*. Considerato il tortuoso percorso del ricorso, il decreto si spinge a imporre il divieto di sottoporre la chiesa X a vendita, anzi a qualsiasi contratto (anche preliminare o condizionato) di alienazione.

A stretto termine viene decisa nella *delibatio oralis summaria* la formula del dubbio che è impostata secondo lo schema più classico, chiedendo se vi sia stata violazione della legge nel silenzio che la Congregazione per il Clero ha tenuto di fronte al ricorso gerarchico che le era stato presentato sulla riapertura della chiesa X.

Prima della decisione definitiva della Segnatura Apostolica è stato compiuto un ultimo tentativo istruttorio, interrogando per lettera l'Ordinario se nell'archivio della

curia diocesana poteva rinvenirsi l'esemplare del decreto di riduzione della chiesa X ad uso profano. Se si fosse rinvenuto la decisione del Collegio ne sarebbe stata influenzata. Ma la ricerca fu vana: l'Ordinario attestò che del decreto non c'era traccia alcuna.

La decisione del Collegio dei Giudici della Segnatura Apostolica fu per l'affermativa: il silenzio o inerzia della Congregazione per il Clero è illegittimo, ossia ha violato la legge sia nella procedura sia nella decisione. Il Collegio dei Giudici decide quindi che si imponga la (ri)apertura della chiesa X con le conseguenze giuridico-liturgiche della medesima apertura.

Dato l'esito della causa e il suo percorso, la cauzione per le spese processuali versata dal ricorrente all'inizio della causa gli è restituita e la Congregazione per il Clero è condannata a pagare le spese processuali del ricorso contenzioso amministrativo. Gli avvocati-procuratori invece sono retribuiti dal ricorrente e dalla Congregazione, ognuno per il proprio Patrono.

La decisione è stata presa nella sessione dei Giudici dell'ottobre 2019 e il testo della sentenza poteva essere notificato nel febbraio 2020.

Si concludeva così il caso avviatosi nel 2015 con la vittoria del ricorrente.

2. Il nuovo principio giurisprudenziale

La sentenza definitiva dell'8 ottobre 2019 *coram* Mamberti afferma per la prima volta che il principio secondo il quale la chiusura definitiva di una chiesa si equipara alla riduzione ad uso profano della medesima, ha natura equitativa e non può essere pertanto invocato dall'autorità ecclesiastica a danno del diritto di ricorso dei fedeli contro la riduzione della chiesa ad uso profano.

Per comprendere la novità del principio affermato è necessario procedere per gradi, sulla scia della motivazione della sentenza definitiva.

2.1 *La mancanza della decisione di ridurre la chiesa X ad uso profano*

Nel nostro caso l'Ordinario nella lettera circolare del 25 settembre 2015 aveva annunciato che la nuova parrocchia nata dalla soppressione delle tre parrocchie, tra le quali vi era la parrocchia X, «*will [...] be locate at W*».

Che cosa poteva significare questo per la chiesa X? Che era ridotta ad uso profano, poiché la chiesa W sarebbe stata l'unica chiesa (e la chiesa parrocchiale) della nuova parrocchia? Che la chiesa X si sarebbe conservata come chiesa sussidiaria nella nuova parrocchia? Che la chiesa X era chiusa temporaneamente?

La Congregazione per il Clero interpretò quell'accenno nella lettera circolare («*will [...] be locate at W*») come la decisione di ridurre la chiesa X ad uso profano⁴.

La Segnatura Apostolica ha ritenuto che quell'accenno contenuto in una lettera circolare («*will [...] be locate at W*») non poteva essere interpretato come la decisione dell'Ordinario di ridurre la chiesa X ad uso profano. Per giungere a questa conclusione la sentenza definitiva annota che: manca nella lettera circolare qualsiasi accenno alla destinazione della chiesa X; manca qualsiasi decreto di riduzione della chiesa X ad uso profano; la soppressione di una parrocchia non comporta in alcun modo, neppure implicitamente, la destinazione della chiesa già parrocchiale:

⁴ Ovviamente anche mantenendo l'opinione che quell'accenno («*will [...] be locate at W*») comprendesse la riduzione ad uso profano della chiesa X, ci sarebbe stata materia per contestare la legittimità di quella decisione; ma ciò dipendeva dalla volontà della Congregazione per il Clero di esercitare la sua autonoma competenza di vigilanza e dalla proposizione e prospettazione in tal senso di eventuali ricorsi gerarchici. In assenza del primo (volontà di esercitare la vigilanza) e del secondo (ricorsi gerarchici), la decisione dell'Ordinario sta.

*Jurisprudencia Signaturae Apostolicae negat reductionem ecclesiae implicate statui posse in decreto suppressionis parociae*⁵.

In quel rapido accenno alla scelta della chiesa W quale chiesa parrocchiale della nuova parrocchia («*will [...] be locate at W*») non può ritenersi contenuta la decisione di ridurre la chiesa X ad uso profano.

2.2 *La chiusura definitiva della chiesa equivalente alla sua riduzione ad uso profano*

Dopo aver sancito che manca nel caso la decisione della riduzione della chiesa X ad uso profano, la sentenza definitiva affronta una possibile obiezione — probabilmente avanzata come argomento dal Patrono dell'autorità ecclesiastica —, ossia «*Iuxta iurisprudentiam H.S.T. clausura definitiva ecclesiae cum eius reductione in usum profanum aequiparatur*».

Già da qualche tempo, infatti, la giurisprudenza della Segnatura Apostolica aveva introdotto e applicato il principio che consentiva ai fedeli di ricorrere contro la chiusura (definitiva) della chiesa e ciò era stato consentito appunto dalla equiparazione tra chiusura definitiva e riduzione ad uso profano.

⁵ SSAT, decreto definitivo *coram* Echevarría Rodríguez, 7 maggio 2010, prot. n. 38691/06 CA, n. 7, pubblicato con distinte traduzioni in inglese in *Roman Replies 2010*, 14 e, recentemente, in W.L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*. II. *The Lex propria and More Recent Contentious-Administrative Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura* [= *Ministerium Iustitiae II*], Montréal 2021, 278.

Sulla rilevanza processuale probatoria di una decisione implicita di riduzione della chiesa ad uso profano cf. G.P. MONTINI, «I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio. Villa S. Giuseppe - Torino, 29 giugno - 3 luglio 1998*, Milano 1999, 116.

E gli esempi non mancano al riguardo:

Acta dioecesana et decretum Congregationis re vera tantum de clausura ecclesiae verbum faciunt. Iurisprudencia autem H.S.T. semper aequiparat clausuram ecclesiae cum eius reductione in usum profanum. Insuper, proposita ecclesiae alienatio ex actis clare apparet (sentenza definitiva, 21 maggio 2011, *coram* Caffarra, prot. n. 41719/08 CA, n. 8)⁶.

Clausura ecclesiae ad tempus indeterminatum, iuxta constantem H.S.T. iurisprudenciam, eius reductioni in usum profanum aequiparatur, si eius reapertio ad cultum divinum non praevideatur (decreto del Congresso, 20 gennaio 2012, prot. n. 45242/11 CA, p. 1)⁷.

E la dottrina ha puntualmente e favorevolmente annotato questo principio giuridico⁸.

⁶ Per il testo della sentenza definitiva cf. *Apollinaris* 85 (2012) 414-419, *The Jurist* 73 (2013) 598-608 e *Ministerium Iustitiae II*, 281-297, con la rispettiva traduzione in italiano in *Apollinaris* 85 (2012) 420-426 e in inglese in *The Jurist* 73 (2013) 599-609 e in *Ministerium Iustitiae II*, 281-297, e i rispettivi commenti: C. BEGUS, «Adnotationes in Decreta», *Apollinaris* 85 (2012) 445-464 e K. MARTENS, «Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use», *The Jurist* 73 (2013) 626-643.

Cf. pure, per esempio, decreti del Congresso, 21 ottobre 2011, prot. nn. 45232/11 CA; 45233/11 CA; 45234/11 CA.

⁷ «Secondo la costante giurisprudenza di questo Supremo Tribunale la chiusura a tempo indeterminato di una chiesa è equiparata alla sua riduzione ad uso profano, se la sua riapertura al culto divino non è prevista» (traduzione dell'Autore).

⁸ Cf., per esempio, F. DANEELS, «Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale», *Ius Ecclesiae* 10 (1998) 130-131; G.P. MONTINI, «La riduzione ad uso profano di una chiesa» (cf. nt. 1), 50-51; P. MALECHA, «Riduzione a uso profano delle chiese e sfide attuali», in F. CAPANNI, ed., *Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici. Doesn't God dwell here anymore? Decommissioning places of worship and integrated management of ecclesiastical culturale heritage*, Roma 2019, 55-56. Cf. pure G.P. MONTINI, «La cessazione degli edifici di culto», *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000) 290-291, con qualche *distinguo*, di cui rende conto appunto la sentenza che si commenta.

Questa innovazione giurisprudenziale, infatti, consentiva di risolvere varie situazioni di stallo che potevano verificarsi⁹.

La principale e più frequente situazione imbarazzante e, apparentemente, senza sbocco era la seguente: il vescovo decide di chiudere una chiesa; la chiesa, chiusa, inevitabilmente era destinata a deperire, quando addirittura non veniva privata — sempre su disposizione dell'autorità ecclesiastica — delle suppellettili e anche di altari, quadri, statue¹⁰; a volte era posta in vendita o si firmavano contratti preliminari di vendita; a volte ne era prevista la demolizione. La situazione era determinata, inesorabilmente decisa, ma il decreto non era mai stato emesso e i fedeli non potevano ricorrere avverso un atto amministrativo mai emanato.

In un primo momento la Segnatura Apostolica si era attestata sulla linea, in questi casi imbarazzanti, di (1) pronunciare la mancanza della materia del contendere: non ci può essere ricorso se non c'è atto amministrativo, e quindi il ricorso era rigettato, anche *in limine*; e contemporaneamente di (2) fare salvo, menzionandolo esplicitamente

⁹ Si poteva trattare di casi nei quali tutti gli atti evitavano la terminologia «ridurre/riduzione» a favore di quella generica «chiudere/chiusura»; oppure la chiesa era chiusa, ma si riteneva che il decreto di riduzione ad uso profano dovesse intervenire in un secondo momento, quando fosse chiaro il destino della chiesa (attraverso, per esempio, un preliminare di vendita); oppure si trattava di casi nei quali la decisione di chiudere la chiesa era pubblicizzata, ma non si sapeva se era stato emanato un decreto o comunque nessun decreto era stato notificato. In questi ultimi casi non era raro che il Superiore gerarchico respingesse il ricorso sulla base della mancanza di un decreto e quindi ritenendo il ricorso prematuro.

¹⁰ Sulla cura della chiesa al fine di evitare il suo deperimento, che potrebbe poi essere invocato quale grave causa per la riduzione della chiesa ad uso profano, cf., per esempio, l'elaborato decreto del Congresso della Segnatura Apostolica prot. n. 46039/11 CA dell'11 gennaio 2013, citato in G.P. MONTINI, «La riduzione ad uso profano di una chiesa (cf. nt. 1), 51-52.

nel decreto di rigetto, il diritto di ricorrere se e quando in futuro il decreto di riduzione della chiesa ad uso profano sarebbe stato formalmente emesso e notificato.

Così si esprime anche il decreto di rigetto *in limine* confermato dal Congresso in questa stessa causa che si commenta:

Perpenso quod nec in documentis huic recursui adnexis nec in actis ad H.S.T. transmissis exstat decretum, quo Exc.mus Archiepiscopus ecclesiam X in usum profanum reduxisset quodque in recursu hierarchico impugnari potuisset; Cum ergo huius recursus hierarchici materia apud Congregationem pro Clericis desit; Salva facultate Recurrentis, si et quatenus, provocandi adversus decretum tandem latum vel saltem editum, quo ecclesia X in usum profanum ad normam can. 1222, § 2 ab Exc.mo Archiepiscopo reducitur¹¹.

Questa posizione è affermata in numerose decisioni della Segnatura Apostolica¹².

Un'altra soluzione, talvolta proposta, è stata la richiesta dei ricorrenti volta a ottenere dall'autorità ecclesiastica l'esemplare del decreto, al fine di poterlo impugnare. Solitamente, però, la Segnatura Apostolica diffida di questo sistema perché vi scorge un tentativo emulatorio, ossia di aggirare *in fraudem legis* il termine perentorio stabilito

¹¹ «Considerato che né nei documenti annessi al presente ricorso né negli atti trasmessi a questo Supremo Tribunale vi è il decreto con il quale l'Ecc.mo arcivescovo avrebbe ridotto la chiesa ad uso profano e che sarebbe potuto essere impugnato con ricorso gerarchico;

Dal momento, perciò, che la materia del menzionato ricorso gerarchico manca presso la Congregazione per il Clero;

Salva la facoltà del ricorrente, se e per quanto (possibile), di ricorrere avverso il decreto che sarà a suo tempo emanato o almeno notificato, con il quale la chiesa X si riduce dall'Ecc.mo arcivescovo ad uso profano a norma del can. 1222, § 2» (traduzione dell'Autore).

¹² Cf., per esempio, SSAT, decreti definitivi *in pluribus coram* Echeverría Rodríguez, 7 maggio 2010, prot. nn. 38092/06 CA; 38097/06 CA; 38098/06 CA; 38120/06 CA; 38126/06 CA; 38159/06 CA; 38161/06 CA; 38162/06 CA; 38691/06 CA.

per ricorrere. Con questo sistema (chiedere l'esemplare del decreto per poter ricorrere) decisioni prese da tempo e contro le quali il ricorrente, pur essendone ben informato, non ha presentato ricorso, diverrebbero sempre e di nuovo impugnabili, dopo aver ricevuto l'esemplare del decreto o assumendo che è stato rifiutato¹³.

Ma è chiaro che queste soluzioni non erano in grado di risolvere adeguatamente e soddisfacentemente la problematica in oggetto: se il decreto non fosse mai stato emesso o non fosse mai stato dato, i ricorrenti avrebbero atteso invano l'occasione legittima per ricorrere, mentre la chiesa subiva una sorte irreparabile.

Da qui nacque la giurisprudenza sopra affermata di equiparare la chiusura della chiesa alla sua riduzione ad uso profano, così che il ricorrente, venuto a conoscenza della chiusura poteva immediatamente, cioè secondo i termini perentori stabiliti per i ricorsi, rivolgersi all'autorità gerarchica e poi alla Segnatura Apostolica.

Anche il competente dicastero della Curia Romana pare aver accolto questo principio nelle *Linee guida* della sua azione:

È chiaramente stabilito nella giurisprudenza canonica che la semplice chiusura permanente di una chiesa, anche senza alcuna volontà di ridurla a uso profano, è giuridicamente equivalente alla riduzione a uso profano. Di conseguenza non si può legittimamente chiudere in forma permanente una chiesa senza prima adempiere il can. 1222 § 2, con la conseguenza che se non si applica il can. 1222 § 2, la chiesa deve rimanere aperta¹⁴.

¹³ Sulla questione e su alcuni esempi ed argomentazioni su questa prassi cf. G.P. MONTINI, *I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739)*, Roma 2020, 74-75.

¹⁴ «It is well established in ecclesiastical jurisprudence that merely to close a church permanently, even without any intention to turn it over to profane use, is juridically equivalent to relegating it to profane use. Consequently, one cannot lawfully permanently close a church without first employing the provisions of can. 1222 §2, with the corollary that in

2.3 *L'inapplicabilità nel caso del principio equitativo*

Ma la difficoltà principale nel caso presente è un'altra: che accade, se è l'autorità ecclesiastica che rivendica a suo favore l'equiparazione tra chiusura definitiva della chiesa e riduzione della chiesa ad uso profano per contestare che i fedeli non hanno presentato ricorso nei termini prestabiliti dal diritto avverso la chiusura definitiva della chiesa e, in tal modo, la riduzione ad uso profano della stessa è divenuta definitiva e inattaccabile?

Nel caso specifico la sentenza definitiva ammette che il ricorrente era pienamente a conoscenza che la chiesa sarebbe stata chiusa dal 1° gennaio 2016, come era stato annunciato; la chiusura avvenne di fatto il 1° gennaio 2016; il ricorrente avrebbe potuto impugnare nei termini stabiliti dal diritto quella chiusura quale atto equivalente alla riduzione della chiesa ad uso profano¹⁵. Non lo fece. È stato così perento il diritto di ricorrere e la riduzione ad uso profano della chiesa è divenuta irreversibile?

Stante il principio dell'equivalenza tra chiusura e riduzione, l'autorità ecclesiastica avrebbe potuto rigettare nel caso tutti i ricorsi successivi contro la riduzione della chiesa X ad uso profano perché fuori termini rispetto alla chiusura definitiva di fatto della chiesa.

the absence of applying the provisions of can. 1222 §2, the church is to remain open». CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Procedural Guidelines for the Modification of Parishes, the Closure or Relegation of Churches to Profane but not Sordid Use, and the Alienation of the Same*, 30 aprile 2013, *The Jurist* 73 (2013) 214-219, n. 2d. Traduzione dell'Autore.

Purtroppo però la seconda parte del testo citato manifesta che non è stata colta la vera portata dell'equiparazione tra chiusura della chiesa e sua riduzione ad uso profano quale *principio equitativo* che favorisce i ricorrenti che si trovino di fronte ad una chiusura della chiesa.

¹⁵ «Ex litteris ab ipso Recurrente die 6 ianuarii 2016 ad Summum Pontificem missis evincitur factum clausurae ecclesiae X diei 1 ianuarii 2016 eidem iam tempestive notum fuisse. Poterat tunc illud factum impugnare vel formale decretum exquirere ad id impugnandum».

Se questo fosse vero, però, il principio equitativo (dell'equiparazione chiusura della chiesa e riduzione ad uso profano) posto a tutela dei fedeli si rivolgerebbe contro i medesimi. Da qui la formulazione di un correttivo a quel principio equitativo:

Prorsus dedecet clausuram ecclesiae illegitime peractam auctoritati ecclesiasticae favere et fidelibus, quorum interest, nocere, ut Rev.dus Promotor Iustitiae deputatus in voto ultimo pro rei veritate animadvertit: «Nefas enim esset auctoritati concedere ut sese ab obligatione servandi proceduram, de qua in can. 1222, § 2 et emittendi decretum subtrahere possit, si clausura sine ullo decreto peracta decursu decem dierum legitima fieret et aperitio non amplius peti posset».

L'autorità ecclesiastica non può pertanto legittimamente opporre ai fedeli che la chiusura definitiva della chiesa, non impugnata nei termini stabiliti dalla legge, ha generato una legittima riduzione della chiesa ad uso profano, non ulteriormente impugnabile.

Accettare il contrario vorrebbe dire avallare l'azione di un'autorità ecclesiastica che opera senza emanare atti amministrativi, ponendo i fedeli di fronte a situazioni di fatto; favorirebbe l'omissione di atti amministrativi, deputati costitutivamente a determinare e delimitare con certezza la volontà dell'autorità, e nei quali, per esempio, è d'obbligo esprimere, ancorché in modo sommario, le motivazioni della decisione.

Sarebbe, in altre parole, come ammettere un altro modo di ridurre ad uso profano una chiesa, oltre quelli stabiliti nel canone 1222¹⁶.

Sul versante amministrativo *generale*, già la Congregazione per il Clero aveva intuito questa conseguenza:

Di conseguenza non si può legittimamente chiudere in forma permanente una chiesa senza prima adempiere il can. 1222

¹⁶ È l'equivoco dal quale mettevo in guardia in G.P. MONTINI, «La cessazione degli edifici di culto» (cf. nt. 8), 291, nt. 31.

§ 2, con la conseguenza che se non si applica il can. 1222 § 2, la chiesa deve rimanere aperta¹⁷.

Anzi ne aveva tratto anche la conseguenza che la decisione di ridurre la chiesa ad uso profano doveva essere posta *per iscritto*:

Il Vescovo deve dare la sua decisione con un decreto scritto, steso quando la decisione è stata presa e allora legittimamente notificato senza ritardo. Il termine per la presentazione del ricorso gerarchico inizia a correre dal momento della legittima notificazione del decreto (cf. can. 1734 § 2). Inoltre il decreto deve fare menzione almeno in modo sommario della grave ragione o delle gravi ragioni della decisione (cf. can. 51)¹⁸.

¹⁷ «Consequently, one cannot lawfully permanently close a church without first employing the provisions of can. 1222 §2, with the corollary that in the absence of applying the provisions of can. 1222 §2, the church is to remain open». CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Procedural Guidelines* (cf. nt. 14), n. 2 d. La conseguenza della quale tratta il testo scaturisce dalla affermazione precedente: «It is well established in ecclesiastical jurisprudence that merely to close a church permanently, even without any intention to turn it over to profane use, is juridically equivalent to relegating it to profane use. Consequently ...».

¹⁸ «The Bishop must give his decision by means of a written decree issued in writing at the time when the decision is given and then lawfully communicated without delay. The period of time during which hierarchical recourse may be presented begins with the lawful notification of the decree (cf. can. 1734 §2). In addition, the decree must mention at least in summary form the grave cause(s) for the decision (cf. can. 51)». CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Procedural Guidelines* (cf. nt. 14), n. 2 j. Nel presente caso nessuno ha sollevato la questione circa la necessità che la decisione di ridurre una chiesa ad uso profano debba essere posta con un atto *scritto*. Sulla questione circa la scrittura quale elemento per la validità o legittimità di un atto amministrativo cf. alcuni elementi in SSAT, sentenza definitiva *coram* Cacciavillan, 14 novembre 2007, prot. n. 37707/05 CA, con massime in iuscangreg.it, inedita.

3. La richiesta di riapertura della chiesa

Dal principio affermato (che cioè l'autorità ecclesiastica non può opporre l'equivalenza chiusura-riduzione di una chiesa per impedire ricorsi successivi) segue come logica conseguenza che qualunque fedele, a fronte della chiusura della chiesa senza atto amministrativo, può legittimamente chiedere che la chiesa, non oggetto di un decreto di riduzione ad uso profano, sia di conseguenza riaperta.

Una richiesta che è poi legittimamente oggetto di ricorso, perché i fedeli hanno nella legge un interesse tutelato a che una chiesa sia aperta.

3.1 *L'oggetto del ricorso avverso il silenzio: la contentio*

Nel caso specifico alla richiesta del ricorrente di riaprire la chiesa X tutte le autorità ecclesiastiche opposero il loro silenzio: non decisero alcunché; l'Ordinario tacque e, parimenti, la Congregazione per il Clero. Il loro silenzio era giustificato dalla convinzione che la chiusura della chiesa fosse stata definitivamente ratificata come riduzione ad uso profano della medesima e quindi che la richiesta di apertura fosse incongrua o contraddittoria.

La Segnatura Apostolica, fedele al limite impostole di giudicare solo della legittimità dell'atto impugnato, ha decretato nel caso in oggetto che il silenzio tenuto dalle autorità ecclesiastiche, in specie della Congregazione per il Clero, è illegittimo:

Affirmative, seu constare de violatione legis in procedendo et in decernendo relate ad silentium Congregationis pro Clericis quoad recursum hierarchicum die 28 decembris 2016 propositum.

Consapevolmente afferma questa illegittimità «*in procedendo et in decernendo*». Merita di soffermarsi sul fatto che l'inerzia dell'autorità venga ritenuta violazione di legge sia quanto alla procedura (*in procedendo*) sia quanto alla

decisione (*in decernendo*). In una interpretazione esasperatamente formale, di fronte al silenzio dell'autorità amministrativa al tribunale amministrativo spetterebbe solo di dichiarare che il silenzio è stato contrario all'obbligo di provvedere *con decreto* alla richiesta entro tre mesi (cf. can. 57 §§ 1-2). *Nihil amplius*. Infatti l'equiparazione del silenzio a risposta negativa alla richiesta o ricorso presentato è solo «*ad propositionem ulterioris recursus quod attinet*» (can. 57 §2): si tratterebbe insomma di una mera *factio iuris* per consentire di procedere *ad ulteriora*. Così impostata la questione, la Segnatura Apostolica avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare che la Congregazione per il Clero ha violato la legge non rispondendo entro tre mesi al ricorso contro il silenzio dell'Ordinario: quel ricorso, infatti godeva di tutti i presupposti (*legitime*: can. 57 §1) per trarre il Superiore gerarchico ad una decisione da dare entro tre mesi.

Ma tanto formalismo è superato da due elementi.

Il primo è la motivazione della sentenza che fornisce la ragione della illegittimità del silenzio, che non è limitata alla violazione dell'obbligo di provvedere entro tre mesi, ma che è individuata nella violazione del diritto alla (ri)apertura della chiesa. La Segnatura Apostolica prende ad oggetto del contenzioso amministrativo la *ragione* errata che ha spinto l'autorità amministrativa a rispondere negativamente al ricorso attraverso il suo silenzio. Non quindi il silenzio è oggetto, ma la sua ragione. Per questo la Segnatura Apostolica ha preferito concludere per l'illegittimità sia *in procedendo* sia, appunto, *in decernendo*¹⁹.

¹⁹ «Congregatio die 4 martii 2017 recursum ergo illegitime reiecit, eo quod non pertractavit recursum adversus silentium seu praesumptam respensionem negativam Exc.mi Archiepiscopi ideoque obiectum specificum recursus diei 28 decembris 2017 neglexit, quod constituit violationem legis *in procedendo*. Praeterea erronee praesumpsit litteras communicationis unionis extinctivae paroeciarum diei 25 septembris 2015 continere etiam reductionem ecclesiae X, quod constituit violationem legis *in decernendo*».

L'altro elemento, connesso al precedente, è l'utilizzazione di una facoltà che la Segnatura Apostolica ha riconosciuto propria della sua competenza nella *Lex propria* [= *LP*] del 2008²⁰:

Iudices, ad contentiones solvendas, in sententia immediatos et directos illegittimitatis effectus statuere possunt (art. 90 *LP*).

Dal momento che oggetto del contenzioso amministrativo nel caso era stata la *ragione* (errata) del silenzio e dal momento che la Segnatura Apostolica di quella ragione aveva constatata la illegittimità, poteva trarre dalla sua pronuncia gli effetti immediati concernenti la «*contentio*»²¹ soggiacente: la chiesa deve essere riaperta.

Per la verità un'analogia estensione della pronuncia si può osservare anche nel decreto del Congresso che, richiamandosi questa volta per analogia al can. 1611, n. 2 e all'art. 90 *LP*, decide due conseguenze immediate e dirette dell'ammissione del presente ricorso alla discussione, ossia il mutamento dell'*inscriptio* e il divieto di alienare la chiesa²².

²⁰ *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, 21 giugno 2008, *AAS* 100 (2008) 514-538.

²¹ La scelta del termine *contentio* (cf. art. 106 costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*; can. 1445 §2) è indicativa che oggetto del giudizio presso la Segnatura Apostolica non è il nudo atto amministrativo (in questo caso il silenzio equiparato ad atto amministrativo a contenuto negativo), ma anche la «questione di fondo» dalla quale è sorta l'impugnazione dell'atto amministrativo.

²² La reale natura *suspensiva* del divieto di alienazione della chiesa è rilevata anche dalla sentenza definitiva, ma il Congresso ha preferito desumere il fondamento della disposizione per analogia dagli obblighi che conseguono ad una pronuncia giudiziale. La ragione di tale scelta è probabilmente da collegare con il mutamento dell'oggetto (*inscriptio*) della causa che non consentiva più di ritenere atto impugnato la riduzione della chiesa ad uso profano e quindi non consentiva di ritenere il divieto quale sospensione dell'atto impugnato. Uno scrupolo, ma che pone in evidenza l'importanza dell'applicazione della normativa sull'esecuzione alle decisioni della Segnatura Apostolica, anche quelle del Congresso, che più facilmente potrebbero essere considerate di rilievo esclusivamente processuale o formale.

3.2 *Le modalità di riapertura della chiesa*

Sulle modalità di riapertura della chiesa la pronuncia della Segnatura Apostolica non ha potuto fare altro che rimandare alla normativa che regge le chiese in quanto non ridotte ad uso profano e quindi aperte²³. Anche una pronuncia della Segnatura Apostolica è intervenuta sull'argomento:

Interveniente Congregatione pro Clericis, ecclesia S. Iosephi a die 4 novembris 2011 denuo aperta est ad cultum divinum exercendum, dum can. 1214, a parte recurrenti adductus, non statuit quoties cultus divinus in ecclesia subsidiaria exerceri debeat, quam ob rem in casu haud indicata est lex quae violata esset eo quod usus ecclesiae S. Iosephi sat limitatus habetur; Usus, ceterum, illius ecclesiae progrediente tempore ab Exc.mo Episcopo vel a parochi augeri potest²⁴.

Si tratta di una materia oggetto di dispute interpretative piuttosto roventi, soprattutto nel caso di fedeli che hanno vinto il ricorso avverso la riduzione della chiesa ad uso profano ed hanno poi visto la chiesa in oggetto rimanere sì chiesa, ma non riprendere le attività culturali precedenti alla illegittima riduzione ad uso profano e al ricorso²⁵.

²³ Cf., per esempio, CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Circular letter on the modifications of parishes and the relegation of church buildings to profane but not sordid use*, 30 aprile 2013, *The Jurist* 73 (2013) 211-213: «It should be noted that no process at all is required to close a church temporarily, such as for repairs. The same is true for restricting its use by such things as eliminating the celebration of Sunday Mass, provided that the church remain open for the access of the faithful (cf. can. 1214)».

²⁴ SSAT, decreto del Segretario in una *De usu ecclesiae S.I.*, 20 gennaio 2012, prot. n. 46187/11 CA, *Ius Ecclesiae* 26 (2014) 99-102, con traduzione italiana *ibid.* e nota di commento di J. CANOSA, «I diversi effetti della tutela garantita dal diritto amministrativo canonico», *ibid.*, 103-111; cf. pure SSAT, decreti del Segretario, 23 luglio 2018, prot. nn. 53601/18 CA; 53602/18 CA.

²⁵ Sulla questione in modo diffuso e con menzione della giurisprudenza G.P. MONTINI, «La riduzione ad uso profano di una chiesa» (cf. nt. 1), 50-53.

In un caso la questione è stata proposta alla Segnatura Apostolica precisamente sotto la prospettiva *Exsecutionis sententiae*, ossia di esecuzione di una precedente sentenza della medesima Segnatura Apostolica che aveva giudicato illegittima la decisione di ridurre ad uso profano una chiesa:

*Iuxta iurisprudentiam H.S.T. etiam ecclesia subsidiaria pro cultu divino reapse adhibenda est, servatis servandis, sed spectat ad auctoritatem competentem, in primis parochum, frequentiam et formam exercitii cultus divini in ea pro discretione moderari*²⁶.

Nel nostro caso la Segnatura Apostolica si è limitata a due disposizioni collegate in qualche modo al prescritto del can. 1219.

La prima è espressa con la locuzione «*actus cultus divini*», per indicare che una chiesa non ridotta ad uso profano deve vedervi celebrati «atti del culto divino» e, quindi, non solamente pie pratiche di pietà di fedeli che spontaneamente si associano per eseguirle nella chiesa²⁷.

²⁶ SSAT, decreto del Congresso, 30 maggio 2014, prot. n. 48568/13 CA, in *Ministerium Iustitiae II*, 301-302, con traduzione in inglese. La sentenza della cui esecuzione tratta il decreto del Congresso è una *coram* Caffarra, 21 maggio 2011, prot. n. 41719/08 CA (cf. nt. 6).

²⁷ Pare che il concetto di «*actus cultus divini*» debba essere identificato con il «*cultus Dei publicus*» definito al can. 834 §2: «*Huiusmodi cultus tunc habetur, cum defertur nomine Ecclesiae a personis legitime deputatis et per actus ab Ecclesiae auctoritate probatos*». Cf. M. CALVI, «Cann. 1166-1204», in *Codice di diritto canonico commentato*, ed. Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2019⁵, 962. È almeno dubbio pertanto che rispetti la clausola secondo la quale nella chiesa aperta siano celebrati atti di culto divino, la disposizione di un parroco che una chiesa «*statutis diebus et horis fidelibus aperta esset pro oratione* (“that the building be an Oratory for prayer which would be open on certain weekdays for certain hours”) et insuper presbyteri parociae [...] in ea interdum cultum SS. mae Eucharistiae extra Missam atque pias exercitationes celebrarent», oppure della proposta della Congregazione per il Clero che sia «occasionally

L'altra disposizione è espressa dall'avverbio «*saltem nonnumquam*», per indicare che «atti del culto divino» devono essere celebrati «almeno qualche volta», all'anno evidentemente.

Conclusione

Le massime, estratte dalle decisioni e poste prima dei testi delle medesime decisioni (cf. *supra*), costituiscono di per se stesse le conclusioni del presente commento in quanto documentano un progresso nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica in una materia grave quale la conservazione delle chiese.

In obliquo emerge la necessità che la giustizia amministrativa e, in essa, il contenzioso amministrativo, non escluda dalla sua funzione di giustizia le decisioni che l'autorità ecclesiastica prende al di fuori di ogni procedura formale di formazione di un atto amministrativo, ossia procedendo per vie di fatto, come si usa dire. Sarebbe ben incoerente che la giustizia sia resa sindacando la correttezza del procedere amministrativo e del testo (scritto) dell'atto amministrativo singolare, tralasciando il sindacato di decisioni che neppure seguono la procedura, provocando comunque nella sfera dei fedeli effetti reali.

G. PAOLO MONTINI

opening the sacred edifice for Eucharistic adoration or visitation». Cf. SSAT, decreto del Congresso, 30 maggio 2014, prot. n. 48568/13 CA (cf. nt. 26), 299-300, n. 2: si tratta rispettivamente delle proposte avanzate nel caso dal parroco e dalla Congregazione per il Clero.